



EBA/GL/2022/01

13 gennaio 2022

Orientamenti

destinati agli enti e alle autorità di
risoluzione per migliorare la possibilità di
risoluzione



1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti, di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 08.06.2022 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2022/01» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti stabiliscono le misure specifiche dello strumento di risoluzione che gli enti e le autorità di risoluzione dovrebbero adottare per migliorare la possibilità di risoluzione degli enti, dei gruppi e dei gruppi di risoluzione nel contesto della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata dalle autorità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE ⁽²⁾.

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti non si applicano agli enti soggetti a obblighi semplificati per la pianificazione della risoluzione in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.
7. I presenti orientamenti non si applicano agli enti il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile. Qualora vi sia un cambio di strategia, in particolare un passaggio dalla liquidazione alla risoluzione, gli orientamenti dovrebbero essere applicati integralmente il prima possibile e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del piano di risoluzione che include la nuova strategia di risoluzione.
8. Le autorità di risoluzione possono decidere di applicare i presenti orientamenti del tutto o in parte agli enti soggetti a obblighi semplificati per la pianificazione della risoluzione o agli enti il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile. Le autorità di risoluzione possono decidere di applicare le parti dei presenti orientamenti che sono specifiche dello strumento di risoluzione (ad esempio il *bail-in*) agli enti la cui strategia di risoluzione pianificata non si avvale di tali strumenti.
9. Nel caso degli enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE ⁽³⁾, i presenti orientamenti si applicano a livello individuale.

⁽²⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽³⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).



10. Nel caso degli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, i presenti orientamenti si applicano al livello sia delle entità in risoluzione sia delle loro filiazioni («livello del gruppo di risoluzione»).

Destinatari

11. I presenti orientamenti sono destinati agli istituti finanziari quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che sono enti soggetti alla valutazione delle possibilità di risoluzione in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE, nonché alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), sottopunti i), v) e viii), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che vigilano su tali istituti finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del medesimo regolamento.

Definizioni

12. Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/59/UE hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

13. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal **1^o gennaio 2024**.

4. Orientamenti per migliorare la possibilità di risoluzione

4.1 Requisiti minimi relativi alla struttura e alle operazioni ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione

4.1.1 Continuità operativa

13. Gli enti dovrebbero disporre di meccanismi operativi per garantire la continuità dei servizi a sostegno delle funzioni essenziali (designati come «servizi essenziali») e delle linee di business



principali che sono necessarie per l'efficace attuazione della strategia di risoluzione e dell'eventuale ristrutturazione conseguente (designati come «servizi indispensabili») – insieme ai servizi essenziali, i «servizi rilevanti» – nonché l'accesso alle attività operative e il personale che sono necessari al momento dell'avvio della risoluzione e per agevolare la riorganizzazione aziendale.

14. Tenuto conto delle diverse fasi della valutazione della possibilità di risoluzione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, l'autorità di risoluzione, nel definire la strategia di risoluzione, dovrebbe considerare innanzitutto la struttura, il modello di business e i diversi modelli dei servizi utilizzati da un determinato ente o gruppo e le loro modalità di interazione. Come fase successiva e fatta salva la libertà di scegliere il modello di prestazione del servizio ⁽⁴⁾ più consono alla propria attività, gli enti dovrebbero dimostrare, in linea con la strategia di risoluzione già individuata, che il loro modello di prestazione del servizio sostiene effettivamente tale strategia.

Classificazione delle linee di business principali e delle funzioni essenziali

15. Gli enti dovrebbero individuare i servizi rilevanti, le attività operative e il personale e classificarli in base alle funzioni essenziali, alle linee di business principali e alle entità giuridiche (che prestano e ricevono i servizi). Questo esercizio di classificazione dovrebbe comprendere almeno le informazioni richieste ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione ⁽⁵⁾.

16. La classificazione summenzionata dovrebbe essere integrata nei processi aziendali ordinari, essere completa e aggiornata regolarmente.

Disposizioni contrattuali

17. Gli enti dovrebbero assicurare che le condizioni degli accordi sul livello dei servizi relative alla prestazione e alla determinazione del prezzo dei servizi non cambieranno unicamente per effetto dell'avvio della risoluzione di una delle parti contrattuali (o di una sua affiliata). In tale contesto dovrebbero essere presi in considerazione anche i rischi derivanti dai contratti con terzi disciplinati dal diritto di un paese terzo, per assicurare che non ostacolino la possibilità di risoluzione degli enti. Più nello specifico gli enti dovrebbero far sì che, fintantoché continuano

⁽⁴⁾ Ad esempio: i) prestazione di servizi da parte di una divisione all'interno di un'entità giuridica regolamentata; ii) prestazione di servizi da parte di una società di servizi infragruppo; o iii) prestazione di servizi da parte di un fornitore di servizi terzo.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).



a essere eseguiti gli obblighi sostanziali, i contratti pertinenti per i servizi prestati da fornitori infragruppo e fornitori terzi assicurino:

- a. che non si verificheranno cessazioni, sospensioni o modifiche dovute alla risoluzione (compresa la riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2014/59/UE);
- b. che il destinatario dei servizi in questione o l'autorità di risoluzione potranno trasferire la prestazione dei servizi a un nuovo destinatario in caso di risoluzione (compresa la riorganizzazione ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2014/59/UE);
- c. che il fornitore di servizi attuale sosterrà il trasferimento o la cessazione durante la risoluzione (compresa la riorganizzazione ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2014/59/UE) per un periodo di tempo ragionevole (ad esempio 24 mesi) alle stesse condizioni; e
- d. che durante la risoluzione (compresa la riorganizzazione ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2014/59/UE) il servizio continuerà a essere prestato a un'entità del gruppo ceduta per un periodo di tempo ragionevole dopo la cessione (ad esempio 24 mesi).

18. Gli enti dovrebbero garantire che i servizi rilevanti possano continuare a essere prestati durante l'attuazione della strategia di risoluzione, compreso il piano di riorganizzazione aziendale.

19. Qualora, a dispetto del proprio impegno, non siano in grado di conseguire la «resilienza alla risoluzione» mediante disposizioni contrattuali tali da garantire le condizioni di cui al punto 17, gli enti dovrebbero fornire all'autorità di risoluzione pertinente sufficienti giustificazioni del motivo per cui non è stato possibile modificare i contratti e proporre potenziali strategie alternative, come il trasferimento a fornitori che renderanno possibile l'inclusione di condizioni resilienti alla risoluzione.

20. Qualora non sia in grado di attuare misure alternative credibili per i contratti esternalizzati a paesi terzi, l'ente dovrebbe prefinanziare i contratti per un periodo di tempo adeguato alla strategia di risoluzione e comunque non inferiore a sei mesi; la liquidità dovrebbe essere separata e costituita da attività di qualità elevata.

Sistemi informatici gestionali nel contesto della continuità operativa

21. Gli enti dovrebbero essere in grado di comunicare alle autorità di risoluzione la prestazione o il ricevimento di servizi rilevanti, fornendo loro informazioni aggiornate e disponibili in ogni momento. A tal fine gli enti dovrebbero disporre di sistemi informatici gestionali e di banche dati (complessivamente denominati «catalogo dei servizi») completi, ricercabili e aggiornati, contenenti le informazioni necessarie per un'efficace applicazione degli strumenti previsti dal programma di risoluzione, fra cui le informazioni sulla proprietà delle attività e



dell'infrastruttura, la determinazione del prezzo, i diritti e gli accordi contrattuali e le disposizioni per l'esternalizzazione.

22. Gli enti dovrebbero documentare le disposizioni contrattuali pertinenti per i servizi rilevanti ricevuti sia da terzi sia da entità infragrupo⁽⁶⁾ e disporre di parametri chiari per poter monitorare la prestazione della fornitura del servizio rilevante sulla base degli accordi sul livello dei servizi, assicurando alle autorità di risoluzione l'accesso a tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni adeguate ed esercitare i poteri di risoluzione. Dette informazioni dovrebbero comprendere dati dettagliati riguardanti i fornitori e i beneficiari del servizio rilevante, la sua natura e la sua struttura del prezzo (o una stima dei costi dei servizi interni), parametri chiari (qualitativi/quantitativi), l'obiettivo della prestazione (o un equivalente per i servizi interni), un'eventuale prestazione successiva ad altre entità o il subappalto a fornitori terzi, le licenze associate e gli obblighi sostanziali previsti dal contratto (come pagamento/fornitura). Se la controparte è ubicata al di fuori dell'Unione europea (UE), la banca dovrebbe tenere conto di tale circostanza quando valuta i rischi per la continuità operativa durante la risoluzione. In particolare, in questi casi la banca dovrebbe valutare in quale misura il diritto di uno Stato membro dell'UE si applichi effettivamente al contratto. Qualora si faccia ricorso a servizi rilevanti all'interno dell'entità, la documentazione dovrebbe agevolare l'individuazione dei servizi e la redazione di accordi di servizio transitori, se così previsto ai sensi della strategia di risoluzione scelta.

23. Il catalogo dei servizi dovrebbe contenere informazioni dettagliate riguardanti:

- a. la classificazione dei servizi dell'ente, quale descritta ai punti 15 e 16, compresa la descrizione della natura dei servizi;
- b. i servizi rilevanti quali risultano dall'analisi: i) della rilevanza dell'impatto causato dall'interruzione sui servizi; ii) della loro sostituibilità;
- c. i costi o il prezzo (se più pertinente) della prestazione dei servizi (cfr. anche i punti 31 e 32);
- d. il collegamento con gli accordi contrattuali che disciplinano i servizi rilevanti e garantiscono le risorse (come le attività operative). Se una pluralità di contratti rientra nell'ambito di un accordo quadro riguardante le informazioni richieste di cui al punto 23, gli enti possono registrare nel catalogo dei servizi e nell'archivio dei contratti soltanto il contratto quadro, purché siano in grado di individuare tutti i contratti conclusi nell'ambito di ciascun contratto quadro e a condizione che le autorità di risoluzione pertinenti non sollevino obiezioni.

⁽⁶⁾ I servizi rilevanti ricevuti da entità infragrupo comprendono: i) i servizi prestati da unità/divisioni all'interno della medesima entità giuridica del gruppo; ii) i servizi prestati da un'altra entità giuridica del gruppo.



24. Il catalogo dei servizi dovrebbe essere ricercabile nel senso che le informazioni dovrebbero essere facilmente recuperabili, secondo i criteri pertinenti alle finalità della risoluzione, e consentire la stesura di relazioni dettagliate sulle differenti dimensioni.
25. Gli enti dovrebbero disporre di un archivio completo e ricercabile dei contratti relativi a tutti i servizi pertinenti, sia quelli esternalizzati sia quelli interni. L'archivio dovrebbe essere aggiornato regolarmente e prontamente accessibile ⁽⁷⁾.
26. Gli enti dovrebbero dimostrare all'autorità di risoluzione che possiedono queste capacità mediante esercizi di simulazione.

Risorse finanziarie per garantire la continuità operativa

27. Gli enti dovrebbero monitorare le risorse finanziarie a disposizione per i fornitori infragrupo di servizi pertinenti e per garantire il pagamento dei fornitori terzi di servizi. Le risorse finanziarie dovrebbero essere sufficienti per facilitare la continuità operativa delle funzioni essenziali e delle linee di business principali durante la risoluzione, sia nella fase di stabilizzazione sia in quella di ristrutturazione.
28. Gli enti dovrebbero garantire che i fornitori di servizi pertinenti siano finanziariamente resilienti durante la risoluzione. Se i servizi pertinenti sono prestati da un'entità infragrupo non regolamentata, il destinatario dei servizi dovrebbe garantire che il fornitore disponga di risorse liquide adeguate, separate dalle altre attività del gruppo, che rappresentino almeno il 50 % delle spese fisse generali annuali, da calcolare in conformità dell'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione ⁽⁸⁾. Se i servizi pertinenti sono prestati da un'entità esterna, gli enti dovrebbero effettuare un'adeguata *due diligence* per valutare la resilienza finanziaria del fornitore terzo ⁽⁹⁾.

Struttura del prezzo

29. Gli enti dovrebbero garantire che le strutture dei costi e del prezzo dei servizi pertinenti siano prevedibili, trasparenti e stabilite in condizioni di mercato normali. Ove pertinente, dovrebbero essere stabiliti collegamenti chiari tra il costo diretto originario del servizio e quello imputato. Pertanto, gli enti dovrebbero essere in grado di spiegare le modalità di imputazione interna dei costi dei servizi pertinenti, allo scopo di fornire una certezza *ex ante* sui costi ai quali i servizi continueranno a essere prestati durante la risoluzione e di agevolare il processo decisionale nella fase di ristrutturazione.
30. Gli enti dovrebbero assicurare che non si verificheranno modifiche alla struttura dei costi o del prezzo dei servizi unicamente per effetto dell'avvio della risoluzione del destinatario dei

⁽⁷⁾ I campi specifici da riportare nell'archivio dei contratti sono indicati nell'allegato 3.

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1).

⁽⁹⁾ Cfr. ad esempio l'approccio delineato nella sezione 12.3 degli orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02).



servizi. Questa disposizione contribuisce alla sostenibilità finanziaria di un fornitore di servizi infragruppo su base autonoma o assicura che la documentazione possa costituire la base di un contratto esterno se un'entità che presta un servizio essenziale viene ristrutturata nel contesto della risoluzione.

Disposizioni di emergenza per il personale chiave e il know-how

31. Gli enti dovrebbero garantire che i servizi pertinenti siano operativamente resilienti e dispongano di capacità, in termini di risorse umane e competenze, sufficienti per sostenere sia la risoluzione sia la successiva ristrutturazione. I fornitori terzi di servizi pertinenti dovrebbero essere sottoposti alla *due diligence* in conformità della sezione 12.3 degli orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione ⁽¹⁰⁾.
32. Per quanto riguarda il modo in cui i fornitori interni di servizi pertinenti (sia infragruppo sia all'interno dell'entità) possono conformarsi al punto precedente, gli enti dovrebbero disporre di piani documentati per contribuire a far sì che i ruoli rilevanti continuino ad avvalersi di personale adeguato anche durante la risoluzione, tra cui: piani di *retention* del personale, che specifichino le misure adottabili prima della risoluzione e durante la stessa al fine di ridurre la possibilità che il personale nei ruoli rilevanti dia le dimissioni; piani di successione che garantiscano la disponibilità di personale alternativo con competenze e conoscenze adeguate per ricoprire i ruoli rilevanti eventualmente lasciati vacanti durante la risoluzione; disposizioni per affrontare i rischi associati al personale che svolge funzioni in seno a più di una entità del gruppo, ove pertinente.

Accesso alle attività operative

33. Gli enti dovrebbero garantire che il dissesto o la risoluzione di una determinata entità del gruppo non ostacoli l'accesso alle attività operative da parte dei fornitori di servizi rilevanti condivisi, delle entità destinatarie dei servizi, delle unità operative e delle autorità.
34. A tal fine gli enti dovrebbero dotarsi di disposizioni atte a garantire la continuità dell'accesso alle attività operative pertinenti in caso di risoluzione o riorganizzazione di un'entità giuridica del gruppo, per mezzo di contratti di leasing o di licenza resilienti alla risoluzione. In mancanza di adeguate garanzie in tal senso, gli enti possono disporre che le attività in questione siano detenute in proprietà o in leasing dalla società infragruppo o dall'entità regolamentata che fornisce i servizi essenziali condivisi. In alternativa si potrebbe considerare l'adozione di disposizioni contrattuali tali da garantire i diritti di accesso.

Governance della continuità operativa

35. Gli enti dovrebbero disporre di adeguate strutture di governance per gestire e garantire la conformità alle politiche interne applicabili agli accordi sul livello dei servizi. Per quanto riguarda in particolare i servizi pertinenti, siano essi prestati infragruppo o da terzi, gli enti dovrebbero stabilire chiare linee di segnalazione gerarchica per monitorare tempestivamente

⁽¹⁰⁾ EBA/GL/2019/02.



la propria conformità agli accordi sul livello dei servizi ed essere in grado di reagire in maniera appropriata.

36. Gli enti dovrebbero garantire che la pianificazione della continuità operativa e le disposizioni di emergenza per i fornitori di servizi pertinenti tengano conto delle condizioni relative alla risoluzione e siano idonei ad assicurare la continuità della prestazione dei servizi anche durante la risoluzione, senza che si renda necessario ricorrere al personale di linee di business che, in ragione della risoluzione, potrebbero non fare più parte dello stesso ente/gruppo.

37. Gli enti dovrebbero disporre di un processo decisionale agile ed efficiente, in grado di governare gli elementi suscettibili di incidere sulla continuità operativa, compresi, in via non esclusiva, i seguenti elementi:

- a. attivazione dei piani di continuità operativa e/o delle disposizioni di emergenza durante la risoluzione e ogni altra riorganizzazione successiva;
- b. attribuzione di diritti di accesso al personale ausiliario e all'eventuale amministratore speciale ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/59/UE;
- c. accesso dei fornitori di servizi pertinenti al potenziale prefinanziamento;
- d. comunicazione degli elementi della continuità operativa all'autorità e all'interno del gruppo, per sostenere l'eventuale ristrutturazione e gli esperti incaricati di redigere il piano di riorganizzazione aziendale.

4.1.2 Accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari

38. Gli enti dovrebbero dotarsi di disposizioni atte a garantire la continuità dell'accesso ai servizi di compensazione, pagamento, regolamento e custodia e agli altri servizi prestati dalle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI)⁽¹¹⁾ e dagli intermediari che prestano i medesimi servizi delle FMI (intermediari FMI)⁽¹²⁾, per evitare perturbazioni prima della risoluzione e durante la stessa e contribuire a ripristinare la stabilità e la fiducia del mercato dopo la risoluzione.

Individuazione delle relazioni con le FMI

39. Gli enti dovrebbero individuare tutte le relazioni che intrattengono con le FMI e gli intermediari FMI. Dovrebbero essere individuati altresì i sistemi e il personale essenziali che sono necessari per mantenere l'accesso ai servizi delle FMI e degli intermediari FMI; inoltre, dovrebbero essere in atto disposizioni per assicurare che tali sistemi e personale restino disponibili o possano essere credibilmente sostituiti in caso di crisi.

⁽¹¹⁾ Le infrastrutture dei mercati finanziari o «FMI» vanno intese conformemente alla definizione del CPMI-IOSCO e comprendono pertanto come minimo quanto segue: sistemi di pagamento, depositari centrali di titoli (internazionali), sistemi di regolamento titoli, controparti centrali, repertori di dati sulle negoziazioni (<https://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf>).

⁽¹²⁾ In conformità della sezione C, punto 7), dell'allegato della direttiva 2014/59/UE.



40. Gli enti dovrebbero avere una chiara comprensione dei requisiti di adesione dei fornitori di servizi delle FMI individuati e le condizioni di continuità di accesso ai servizi essenziali e indispensabili delle FMI prima della risoluzione e durante la stessa. A tal fine gli enti dovrebbero individuare gli obblighi che devono adempiere in conformità dei regolamenti delle FMI e dei contratti con i fornitori di servizi delle FMI nonché verificare se e quali obblighi graverebbero su un potenziale successore per effetto della risoluzione (ente-ponte o acquirente). Analogamente, gli enti dovrebbero individuare gli obblighi sostanziali previsti dai loro contratti con altri fornitori di servizi i cui servizi sono necessari per poter utilizzare i servizi delle FMI.
41. Gli enti dovrebbero sapere come comunicare con ciascun FMI o intermediario FMI nei momenti di stress finanziario e garantire che siano in grado di fornire le informazioni supplementari eventualmente richieste per agevolare l'accesso.
42. Gli enti dovrebbero considerare le misure che le FMI e gli intermediari FMI probabilmente adotteranno, come un inasprimento dei requisiti in materia di margini o riduzioni delle linee di credito in essere, nonché le circostanze, la portata e la tempistica (ad esempio con cadenza infragiornaliera o entro pochi giorni) dell'adozione di tali misure. Inoltre, gli enti dovrebbero identificare i requisiti per il conferimento di importi aggiuntivi ai *default fund* (fondi di garanzia in caso di inadempimento) o ai fondi di garanzia, al fine di assicurarsi ulteriori impegni di liquidità, o di prefinanziare, in tutto o in parte, gli obblighi di pagamento e regolamento in caso di stress finanziario e durante la risoluzione. All'autorità di risoluzione dovrebbe essere fornita una stima ragionevole dei requisiti di liquidità ipotizzabili nei diversi scenari di stress, unitamente a pertinenti dati dettagliati sulle linee di credito e sul loro impiego, al picco storico di liquidità (infragiornaliera) o al ricorso a garanzie entro un determinato orizzonte temporale.
43. Gli enti dovrebbero valutare l'impatto delle probabili misure individuate (requisiti supplementari, accesso limitato, sospeso o revocato alla FMI) sulle funzioni essenziali e sulle linee di business principali.

Classificazione e valutazione delle relazioni con le FMI

44. Gli enti dovrebbero classificare i rapporti con le FMI e gli intermediari FMI ⁽¹³⁾ sulla base: a) delle funzioni essenziali; b) dei servizi rilevanti; c) delle linee di business principali; d) delle entità giuridiche; e) delle autorità di vigilanza o di risoluzione o di altre autorità competenti per la FMI e l'intermediario FMI, come minimo in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione.
45. Gli enti dovrebbero valutare la credibilità degli accordi con fornitori alternativi nel caso in cui un'eventuale interruzione dei rapporti contrattuali con le FMI e gli intermediari FMI rilevanti possa materialmente impedire l'attuazione della strategia di risoluzione scelta. In assenza di

⁽¹³⁾ Le FMI e gli intermediari FMI sono considerati essenziali quando sono reputati necessari per lo svolgimento di una funzione essenziale, mentre sono considerati indispensabili quando sono necessari per il funzionamento di una linea di business principale. Le FMI e gli intermediari FMI essenziali e indispensabili sono FMI e intermediari FMI rilevanti.



soluzioni alternative praticabili, gli enti dovrebbero prendere in considerazione misure alternative per attenuare il rischio di interruzione della continuità dell'accesso.

46. Gli enti dovrebbero tenere un elenco delle misure che le FMI e gli intermediari FMI essenziali potrebbero adottare per cessare, sospendere o limitare l'accesso, o di ogni altra misura che potrebbe incidere negativamente sull'accesso ai servizi delle FMI e degli intermediari FMI da parte dell'ente in caso di inadempimento dei requisiti di adesione, nonché delle relative conseguenze per l'ente.

Ricorso alle FMI e agli intermediari FMI

47. Gli enti dovrebbero tenere un registro dei dati, da fornire all'autorità di risoluzione competente prima della risoluzione, delle operazioni riguardanti le loro posizioni rilevanti presso le FMI e gli intermediari FMI rilevanti e il ricorso a tali soggetti; inoltre, gli enti dovrebbero essere in grado di presentare all'autorità di risoluzione, su richiesta, dati e informazioni maggiormente dettagliati. Tali registri vanno rivisti e aggiornati ogniqualvolta si verifici una modifica sostanziale dei volumi trattati dalle FMI e gli intermediari FMI o delle posizioni detenute presso questi ultimi.

Piano di emergenza

48. Gli enti dovrebbero elaborare e aggiornare un piano di emergenza che descriva come intendono mantenere l'accesso alle FMI e gli intermediari FMI rilevanti in situazioni di stress prima della risoluzione nonché durante e dopo la stessa.

49. Gli enti dovrebbero assicurare che i piani di emergenza comprendano una serie completa di misure plausibili che ciascuna FMI e intermediario FMI rilevante potrebbe adottare prima della risoluzione e durante la stessa, come pure le potenziali misure di attenuazione degli enti. Inoltre, gli enti dovrebbero indicare in dettaglio eventuali obblighi anticipati previsti in materia di garanzie, di liquidità o di informazioni e il modo in cui prevedono di adempierli.

50. Più nello specifico, gli enti dovrebbero garantire che i piani di emergenza specifichino tra l'altro:

- a. le misure che gli FMI e gli intermediari FMI dovrebbero adottare prima della risoluzione e durante la stessa;
- b. l'infrastruttura, i processi e i meccanismi operativi che l'ente ha predisposto per assicurare la continuità dell'adempimento degli obblighi sostanziali previsti dai contratti e dai regolamenti delle FMI, al fine di mantenere l'accesso ai servizi rilevanti delle FMI ;
- c. le misure che l'ente adotterebbe per attenuare le minacce allo svolgimento delle sue funzioni essenziali e alle linee di business principali per quanto riguarda l'interruzione o la limitazione dell'accesso, come una gestione attiva delle



esposizioni, il prefinanziamento di obblighi o disposizioni alternative ex ante credibili, nonché il probabile esito di tali misure (impatto sulle funzioni essenziali, sulle linee di business principali e sui clienti);

- d. il metodo applicato alla stima dei requisiti di liquidità in situazioni di stress, comprese eventuali ipotesi sul previsto volume dell'attività aziendale;
- e. la strategia di comunicazione.

Portabilità dei clienti

51. Gli enti dovrebbero identificare i requisiti per la portabilità dei clienti e fornire le relative informazioni riguardanti le controparti centrali, suddivise per ciascuna controparte centrale e per ogni segmento in cui essi operano in qualità di partecipanti diretti, in conformità dei pertinenti processi e procedure delle FMI. Sono qui comprese le informazioni sul regime di separazione e sul tipo di conti dei clienti nonché il numero dei clienti secondo strutture di conto differenti.

52. Le risorse e i sistemi degli enti dovrebbero essere in grado di mantenere informazioni aggiornate che possano essere fornite rapidamente durante la risoluzione, per assicurare un trasferimento agevole delle posizioni dei clienti presso le controparti centrali e delle attività dei clienti presso i depositari centrali di titoli. Queste informazioni dovrebbero comprendere un elenco:

- a. dei clienti di ciascun conto omnibus nonché delle posizioni, dei margini e delle attività ricevuti a titolo di garanzia per singolo cliente all'interno del conto omnibus;
- b. delle posizioni dei clienti, dei margini e delle attività ricevute a titolo di garanzia per singolo cliente;
- c. delle attività dei singoli clienti detenute presso il depositario centrale di titoli.

Scambio di informazioni e comunicazione tra autorità

53. Le autorità di risoluzione degli utilizzatori dei servizi delle FMI dovrebbero adoperarsi per individuare le autorità competenti di ciascun FMI e intermediario FMI rilevante e avviare con tali autorità una discussione circa l'impatto della risoluzione sulle FMI rientranti nel loro ambito di competenza.

54. Fatta salva la normativa applicabile in materia di riservatezza e condivisione delle informazioni, le autorità di risoluzione dovrebbero adoperarsi per dotarsi di disposizioni adeguate, comprendenti anche sistemi di allerta precoce sui rischi, per la condivisione di informazioni tra le autorità di risoluzione e di vigilanza degli utilizzatori dei servizi delle FMI e le autorità competenti delle FMI e degli intermediario FMI rilevanti.



4.1.3 Governance durante la pianificazione della risoluzione

55. L'organo di amministrazione degli enti dovrebbe garantire la conformità dell'ente ai presenti orientamenti ai fini della pianificazione della risoluzione; inoltre dovrebbe essere designato un amministratore esecutivo ai sensi dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE al quale affidare l'incarico di pianificare la risoluzione dell'ente.

56. L'amministratore esecutivo di cui al precedente punto dovrebbe essere responsabile almeno dei seguenti compiti:

- a. garantire la fornitura accurata e puntuale delle informazioni necessarie per redigere il piano di risoluzione dell'ente;
- b. far sì che l'ente sia e rimanga conforme ai requisiti della pianificazione della risoluzione;
- c. assicurare che la pianificazione della risoluzione sia integrata nei processi di governance complessivi dell'ente;
- d. modificare i comitati esistenti o istituirne di nuovi per sostenere le attività di risoluzione, laddove necessario;
- e. approvare i principali prodotti finali e garantire adeguate modalità di delega al riguardo, nel contesto di idonei meccanismi interni di controllo e garanzia (come i modelli per le segnalazioni di risoluzione);
- f. aggiornare regolarmente gli altri membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo sullo stato delle attività di pianificazione della risoluzione e sulla possibilità di risoluzione dell'ente, da documentare mediante verbali;
- g. garantire una dotazione adeguata di risorse umane e finanziarie per le attività di risoluzione. Ciò vale in particolare, ma non in via esclusiva, quando un'entità di un gruppo ha la sede centrale in un paese terzo: in questi casi l'amministratore esecutivo assicura l'impiego di personale a conoscenza delle circostanze locali e di personale dedicato alla pianificazione della risoluzione, che contribuisce e partecipa attivamente alle attività generali di pianificazione della risoluzione del gruppo ed è in grado di fornire un sostegno effettivo in uno scenario di risoluzione del gruppo;
- h. individuare l'alto dirigente nominato dall'ente a norma del punto 57.

57. Gli enti dovrebbero nominare un alto dirigente dotato di esperienza al quale attribuire la responsabilità dell'attuazione, della gestione e del coordinamento della pianificazione (interna) della risoluzione/del programma di lavoro sulla possibilità di risoluzione.



58. L'alto dirigente dotato di esperienza dovrebbe:

- a. coordinare e gestire le attività di risoluzione, tra cui la preparazione di workshop, la compilazione di questionari e altre richieste dell'autorità di risoluzione;
- b. fungere, insieme ai propri collaboratori, da principale punto di contatto per l'autorità o le autorità di risoluzione, al fine di garantire un approccio coordinato alla pianificazione della risoluzione, e da principale punto di contatto per l'attuazione della strategia di risoluzione in seno al gruppo;
- c. garantire una comunicazione coerente e bene organizzata con le autorità di risoluzione;
- d. coordinare la messa in opera della strategia di risoluzione (preparare e testare le fasi relative all'attuazione della strategia nel contesto della pianificazione della risoluzione) e partecipare a esercizi di simulazione per testare e valutare la prontezza operativa dell'ente; e
- e. se necessario, istituire flussi di lavoro dedicati per affrontare gli aspetti della risoluzione.

59. I processi e le disposizioni di governance dovrebbero far sì che la pianificazione della risoluzione sia integrata nel quadro generale di gestione degli enti e sostenga la preparazione e l'attuazione della strategia di risoluzione.

60. Gli enti dovrebbero:

- a. garantire che le attività di risoluzione dispongano di personale adeguato per assicurare l'adozione tempestiva delle decisioni relative alla risoluzione prima di un evento di risoluzione nonché durante e dopo lo stesso;
- b. stabilire chiare linee di responsabilità, ivi incluse linee di segnalazione gerarchica e procedure di attivazione dei livelli successivi di intervento fino ai consiglieri d'amministrazione, e processi di approvazione sia per la pianificazione della risoluzione sia per la gestione delle crisi (come l'attuazione della decisione di risoluzione o la comunicazione con i pertinenti gruppi di portatori d'interesse); tutto ciò va documentato in documenti strategici e procedurali dedicati (inclusi *playbook*);
- c. garantire che le decisioni strategiche tengano conto delle interconnessioni relative alla risoluzione che incidono sulla possibilità di risoluzione (come le attività di fusione e acquisizione, la ristrutturazione dell'entità giuridica, le modifiche delle modalità di contabilizzazione, il ricorso a garanzie infragruppo o le modifiche dell'ambiente informatico);



- d. informare le autorità di risoluzione, senza indebito ritardo, sulle modifiche sostanziali previste per elementi quali il modello operativo, la struttura, l'organizzazione operativa (comprese le modifiche dell'infrastruttura informatica) e la governance che incidono sulle attività di pianificazione della risoluzione o sull'attuazione della strategia di risoluzione preferita e sulla possibilità di risoluzione;
- e. garantire un efficiente flusso di informazioni sulle questioni inerenti alla risoluzione tra il consiglio di amministrazione, l'alto dirigente responsabile e tutto il resto del personale pertinente, per consentire loro di svolgere le rispettive funzioni prima dell'evento di risoluzione nonché durante e dopo lo stesso;
- f. garantire che i fornitori infragruppo di servizi rilevanti dispongano di una propria struttura di governance e di linee di segnalazione gerarchica chiaramente definite, non si affidino eccessivamente a personale di alto livello impiegato da altre entità del gruppo, siano dotati di disposizioni di emergenza in grado di assicurare che i servizi rilevanti continuino a essere prestati durante la risoluzione e che la prestazione dei servizi rilevanti all'interno del gruppo sia strutturata in modo tale da evitare un trattamento preferenziale al momento del fallimento o della risoluzione di una qualsiasi entità del gruppo;
- g. nel caso di un gruppo con sede centrale in un paese terzo, garantire che l'entità disponga di personale adeguato e la sua dirigenza abbia una buona conoscenza della strategia di risoluzione del gruppo, compresi i processi decisionali in caso di crisi, e sia in grado di equilibrare le decisioni del gruppo con sede centrale in un paese terzo in continuità operativa tenendo conto della possibilità di risoluzione delle entità locali.

61. Gli enti dovrebbero definire un processo di garanzia della qualità per assicurare la completezza e l'accuratezza delle informazioni inviate alle autorità di risoluzione per le finalità di pianificazione della risoluzione. Anche le informazioni rilevanti per la risoluzione e i piani stabiliti dall'ente dovrebbero essere rivisti regolarmente dal servizio di audit interno.

62. Gli enti dovrebbero:

- a. essere dotati di disposizioni atte ad assicurare la completezza e l'accuratezza dei dati;
- b. garantire che le informazioni rilevanti per la risoluzione siano periodicamente riviste dal servizio di audit interno (le attività di pianificazione della risoluzione rientrano nel piano di audit annuale);
- c. assicurare che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile monitori l'efficacia del controllo interno della qualità condotto dall'ente e riceva e tenga in considerazione le relazioni di audit;



- d. far sì che il comitato di audit o un altro organo riveda periodicamente tali disposizioni.

4.2 Requisiti minimi per le risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione

4.2.1 Finanziamenti (*funding*) e liquidità durante la risoluzione

Analisi della liquidità

63. Gli enti dovrebbero individuare le entità e le valute che reputano significative⁽¹⁴⁾ ai fini della liquidità e le potenziali fonti di rischio di liquidità all'interno del gruppo. Quando individuano le entità significative, gli enti dovrebbero includere tutte le entità giuridiche pertinenti quali definite all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/1624 della Commissione, ma dovrebbero altresì considerare eventuali ruoli essenziali connessi all'erogazione dei finanziamenti, come l'accesso ai meccanismi della banca centrale.
64. Gli enti dovrebbero dimostrare di essere in grado di misurare e segnalare la propria situazione di liquidità con breve preavviso nonché di possedere le capacità di effettuare analisi della liquidità delle posizioni correnti al livello delle entità significative e del gruppo per le valute significative, ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, dovrebbero poter confermare che i fabbisogni di liquidità di ciascuna entità non significativa e gli obblighi derivanti in ciascuna valuta non significativa non rappresentano un rischio per la posizione di liquidità dell'ente in risoluzione.
65. Gli enti dovrebbero individuare i fattori chiave della liquidità prima della risoluzione e durante la stessa. A tal fine, gli enti dovrebbero prendere in considerazione le crisi di diversa natura.
66. Gli enti dovrebbero fare in modo che l'analisi della liquidità di cui al punto 68 sia aggiornata, se necessario, al livello delle entità significative, e fornire tempestivamente tali informazioni alle autorità di risoluzione allo scopo di descrivere possibili fonti di liquidità a sostegno della risoluzione, ai sensi della sezione B, punto 20), dell'allegato della direttiva 2014/59/UE.
67. Gli enti dovrebbero segnalare i valori citati al punto 68 al livello del gruppo di risoluzione, per ciascuna entità significativa⁽¹⁵⁾ e, laddove opportuno, per succursali specifiche all'interno del gruppo di risoluzione, in forma aggregata, su base individuale e per valuta significativa. Inoltre,

⁽¹⁴⁾ A tal fine si considerano valute significative quelle per le quali sono richieste relazioni separate ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Individuata in linea con il punto 66.



gli enti dovrebbero illustrare in dettaglio le ipotesi cui si affidano per prevedere l'andamento del valore della liquidità della capacità di compensazione.

68. Gli enti dovrebbero simulare i flussi di cassa per le voci di bilancio e quelle fuori bilancio congiuntamente alla capacità di compensazione in differenti scenari di risoluzione:

- a. per il gruppo di risoluzione, per ciascuna entità giuridica significativa e, ove pertinente, per succursali specifiche entro il perimetro del gruppo di risoluzione su base individuale;
- b. a livello aggregato nella valuta di segnalazione e al livello di ciascuna valuta significativa, comprese tutte le valute rilevanti per la partecipazione degli enti alle FMI; e
- c. nel corso di più periodi di tempo, da *overnight* fino a un orizzonte temporale sufficiente dopo la risoluzione (ad esempio sei mesi).

69. Nella stima della liquidità e del *funding* necessario per l'attuazione della strategia di risoluzione, come già indicato al punto 68, gli enti dovrebbero prestare particolare attenzione:

- a. agli ostacoli giuridici, regolamentari e operativi per la trasferibilità della liquidità, in particolare in ambito infragruppo;
- b. agli obblighi connessi alle attività di pagamento, compensazione e regolamento, comprese le variazioni della domanda di liquidità e le fonti necessarie per adempiere a tali obblighi, nonché ai potenziali effetti sulla liquidità di misure avverse adottate dalle FMI o dagli intermediari FMI;
- c. ai requisiti di controparte e di garanzia, compresi quelli derivanti dall'adesione alla controparte centrale e alle FMI, come requisiti iniziali supplementari e requisiti relativi al margine di variazione per gli strumenti finanziari durante e dopo la risoluzione;
- d. alla sospensione e cessazione del contratto e ai diritti di *netting*/compensazione che le controparti possono essere autorizzate a esercitare al momento della risoluzione dell'ente;
- e. ai flussi di liquidità tra il gruppo di risoluzione e le entità del gruppo esterne al perimetro del gruppo di risoluzione, nonché all'eventuale necessità di analizzarli in condizioni di mercato normali e di valutare la loro solidità giuridica durante la risoluzione;
- f. agli ostacoli giuridici e operativi alla tempestiva costituzione di garanzie disponibili;
- g. alle esigenze di liquidità infragiornaliere minime e «di picco», alle spese operative e al fabbisogno di capitale circolante;



- h. agli strumenti di liquidità della banca centrale disponibili e alle relative condizioni per l'accesso e il rimborso.

Mobilizzazione di attività e altre risorse private

70. Gli enti dovrebbero avere la capacità di:

- a. individuare tutte le attività che potrebbero potenzialmente essere considerate garanzie ammissibili per sostenere il *funding* durante la risoluzione;
- b. differenziare tra le attività vincolate e quelle non vincolate, stabilendo i diritti giuridici in relazione sia alle garanzie costituite sia a quelle non costituite;
- c. monitorare le garanzie disponibili e non vincolate al livello del gruppo di risoluzione e di ciascuna entità giuridica o succursale significativa entro il perimetro del gruppo di risoluzione su base individuale, per ciascuna valuta significativa;
- d. comunicare informazioni sulle garanzie disponibili a livello dettagliato (incluse informazioni riguardanti la stanziabilità presso la banca centrale, la valuta, il tipo di attività, l'ubicazione, la qualità del credito), anche in condizioni di rapido cambiamento.

71. Gli enti dovrebbero rendere operativa la mobilitazione delle garanzie elaborando e documentando tutte le fasi operative necessarie, compresi l'orizzonte temporale e i processi di governance, anche al fine di mobilitare le garanzie che possono essere ubicate in filiazioni e/o succursali che operano in valute differenti. La mobilitazione delle garanzie disponibili dovrebbe essere valutata e la sua efficacia e solidità operativa dovrebbero essere misurate e testate regolarmente (almeno una volta all'anno), per includere, ad esempio, la capacità di vendere, vendere a pronti contro termine o prendere a prestito contro determinate attività. Gli enti dovrebbero prestare particolare attenzione agli impedimenti alla circolazione dei fondi e agli impedimenti giuridici all'estero. A tal fine gli enti dovrebbero essere in grado di calcolare e segnalare l'importo delle attività che sono liberamente trasferibili all'interno del gruppo, anche tenendo conto dell'esigenza di adempiere obblighi normativi locali e di soddisfare fabbisogni di liquidità operativa.

Accesso ai meccanismi ordinari della banca centrale

72. Gli enti dovrebbero considerare la propria esigenza e capacità di monetizzare le garanzie con terzi, comprese eventuali esigenze o capacità di chiedere liquidità mediante meccanismi ordinari della banca centrale.

73. Gli enti dovrebbero garantire che siano considerate anche le condizioni per l'accesso ai meccanismi ordinari della banca centrale da parte delle entità giuridiche di un ente in risoluzione, fra cui le condizioni minime da soddisfare, i requisiti di garanzia, la durata o altre condizioni.



74. Gli enti dovrebbero essere in grado di fornire informazioni sull'importo e sull'ubicazione all'interno del gruppo delle attività che è previsto possano costituire garanzie reali per i meccanismi della banca centrale, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.

Cooperazione transfrontaliera

75. In caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, le autorità di risoluzione al livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni dovrebbero cooperare per sostenere l'attuazione coerente ed efficace dei piani di finanziamento in risoluzione a livello di gruppo e locale.

4.3 Requisiti minimi per i sistemi informatici ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione

4.3.1 Test dei sistemi informatici

76. I presenti orientamenti introducono una serie di condizioni a carico degli enti per garantire che essi siano in grado di fornire tempestivamente informazioni rilevanti alle autorità di risoluzione. Si tratta, in particolare, della continuità operativa e del finanziamento e della liquidità durante la risoluzione. Gli enti dovrebbero organizzare esercizi di simulazione per dimostrare di possedere le capacità menzionate nelle sezioni 4.1.1, 4.2.1 e 4.3.2. Poiché tali capacità sono in corso di creazione, le prove in condizioni simulate dovrebbero essere eseguite periodicamente fino a decisione dell'autorità di risoluzione di ridurne la frequenza.

4.3.2 Sistemi informatici per la valutazione

77. Gli enti dovrebbero disporre di capacità (compresi sistemi informatici gestionali e infrastrutture tecnologiche) atte a sostenere la tempestiva comunicazione di dati per la valutazione con un livello di dettaglio sufficiente a consentire l'esecuzione delle valutazioni entro un orizzonte temporale congruo. Queste capacità sono specificate nel capitolo sui sistemi informatici gestionali del manuale di valutazione dell'ABE ⁽¹⁶⁾.

(¹⁶) <https://www.eba.europa.eu/eba-highlights-importance-data-and-information-preparedness-perform-valuation-resolution>



4.4 Requisiti minimi per le questioni transfrontaliere ai sensi dell'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione

4.4.1 Riconoscimento contrattuale del *bail-in* e dei poteri di sospensione della risoluzione

78. Gli enti dovrebbero essere in grado di fornire un elenco dei contratti conclusi in base al diritto di paesi terzi. L'elenco dovrebbe specificare la controparte, gli obblighi in capo agli enti e se il contratto è esonerato dal riconoscimento contrattuale e/o lo stesso non è praticabile ⁽¹⁷⁾ a tal fine, o se esso comprende le condizioni di riconoscimento contrattuale per il *bail-in* e i poteri di sospensione, ai sensi degli articoli 55 e, rispettivamente, 71 *bis* della direttiva 2014/59/UE.

79. Ai fini del monitoraggio della conformità degli enti all'articolo 71, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare i mezzi più idonei tenendo conto del contesto giuridico nazionale:

- a. inviando lettere agli enti interessati;
- b. pubblicando/divulgando un promemoria agli enti;
- c. pubblicando l'aspettativa della conformità degli enti all'obbligo;
- d. adottando decisioni/ordinanze amministrative;
- e. emanando nuovi regolamenti/leggi (locali).

80. Gli enti dovrebbero effettuare autovalutazioni e dichiarare se sono in grado di fornire i dati richiesti nel formato e con la tempistica corretti.

81. Le autorità di risoluzione dovrebbero eseguire ulteriori controlli della conformità alle condizioni di cui ai punti 78 e 80 nelle seguenti modalità, laddove appropriato:

- a. chiedere che i dati siano consegnati in un formato prestabilito a determinati intervalli di tempo. Questi aspetti possono essere ulteriormente esaminati con una richiesta ad hoc, per testare la capacità dell'ente di fornire i dati richiesti entro un breve periodo di tempo;
- b. chiedere che gli enti effettuino un'analisi delle carenze presenti nelle informazioni raccolte e disponibili nei rispettivi sistemi rispetto agli insiemi minimi di informazioni previsti dal regolamento delegato (UE) 2016/1712 ⁽¹⁸⁾ della Commissione;

⁽¹⁷⁾ Nella misura del possibile.

⁽¹⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1712 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle



- c. affidare alla funzione di audit interno dell'ente il compito di controllare la conformità. Sulla base di questa verifica di audit viene trasmessa all'autorità di risoluzione una dichiarazione contenente l'esito del processo di verifica;
- d. organizzare esercizi di simulazione.

Obblighi delle autorità nei collegi di risoluzione

82. Al fine di monitorare efficacemente la possibilità di risoluzione nei collegi, le autorità di risoluzione dovrebbero presentare in ogni riunione annuale un aggiornamento dei progressi compiuti in ciascun paese nel corso dell'ultimo ciclo di pianificazione della risoluzione, e indicare la tempistica per l'applicazione di quanto previsto dai presenti orientamenti. L'allegato 2 dei presenti orientamenti contiene un modello per il monitoraggio dei progressi.

4.5 Attuazione della risoluzione

83. In coordinamento con le autorità di risoluzione, gli enti dovrebbero descrivere nei *playbook* tutti gli aspetti operativi della strategia di risoluzione e le relative misure operative necessarie, come indicato in questa sezione dei presenti orientamenti (comprese le responsabilità, le procedure di *escalation*, la garanzia della qualità e tutte le regolamentazioni in materia), nonché valutare e testare periodicamente questi aspetti mediante prove in condizioni simulate. Nei *playbook* citati gli enti dovrebbero illustrare anche gli scenari adeguati e descrivere tutte le pertinenti regolamentazioni interne.

84. Poiché gli aspetti operativi della strategia di risoluzione sono collegati perlopiù allo strumento o agli strumenti da utilizzare e riguardano numerose aspettative delineate nei capitoli seguenti, gli enti dovrebbero dimostrare di possedere le capacità di eseguire test e valutare l'operatività, come meglio descritto di seguito nei presenti orientamenti.

4.5.1 Meccanica del *bail-in*

Elaborazione degli aspetti esterni della meccanica del *bail-in*

85. Considerato che l'esecuzione esterna del *bail-in* interessa operatori differenti del settore, le autorità di risoluzione dovrebbero coinvolgere tutte le parti interessate e comunque, come minimo, gli enti, le infrastrutture di mercato e altre autorità competenti. Gli enti e le autorità di risoluzione dovrebbero cooperare per elaborare una meccanica che sia credibile.

imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata e le circostanze in cui imporre l'obbligo (GU L 258 del 24.9.2016, pag. 1).



86. Gli enti, che hanno il dovere di sostenere attivamente le autorità interessate, dovrebbero assicurare che la suddetta meccanica possa essere loro applicata sotto il profilo operativo. Pertanto, in un *playbook* per il *bail-in* gli enti dovrebbero definire una procedura per l'applicazione della meccanica del *bail-in* che sia conforme al quadro regolamentare nazionale in vigore, nonché specificare come tale procedura:

- a. gestisce l'interruzione, la cancellazione o la sospensione dal listino di borsa o dalle negoziazioni di titoli;
- b. gestisce il rischio di operazioni non regolate ⁽¹⁹⁾;
- c. gestisce l'iscrizione o la reiscrizione nei listini di borsa e l'ammissione alle negoziazioni di nuovi titoli o altri diritti;
- d. consente l'erogazione di capitale a creditori sottoposti a *bail-in*;
- e. tiene conto di potenziali aggiustamenti che potrebbero essere richiesti in una fase successiva, dopo che sarà nota l'entità complessiva delle perdite dell'ente, ad esempio sulla base dell'esito della valutazione finale;
- f. consente di rivendicare dopo il periodo di scambio iniziale l'eventuale capitale residuo non reclamato. Può accadere che i nuovi azionisti o i nuovi proprietari del capitale non possano essere identificati e contattati immediatamente nella prima fase dell'esecuzione del *bail-in*; pertanto la meccanica del *bail-in* dovrebbe permettere loro di rivendicare i propri diritti in una fase successiva;
- g. è conforme agli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽²⁰⁾.

87. Nel caso dei gruppi transfrontalieri, i ruoli delle autorità del paese d'origine e del paese ospitante nel processo di *bail-in* dovrebbero essere individuati ex ante dai collegi di risoluzione/gruppi di gestione delle crisi.

Elaborazione degli aspetti interni della meccanica del *bail-in*

88. Gli enti dovrebbero considerare in un *playbook* tutti gli aspetti interni del *bail-in*, la tempistica, i processi interni che garantiscono il trasferimento delle perdite all'entità di risoluzione, le singole fasi della svalutazione e la conversione in base al tipo di strumento.

89. Gli enti dovrebbero indicare in un *playbook* in quale modo saranno in grado di comunicare le informazioni necessarie ai fini della valutazione in linea con la sezione 4.3.2 dei presenti orientamenti e per il provvedimento di *bail-in*.

⁽¹⁹⁾ La risoluzione può avvenire in un momento in cui le negoziazioni dei titoli hanno avuto luogo ma non sono state ancora regolate.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato).



90. Gli enti dovrebbero dimostrare in quale modo sarebbero in grado di aggiornare il proprio bilancio sulla base della valutazione provvisoria con breve preavviso, ad esempio durante il fine settimana di risoluzione.

91. Quando definiscono gli aspetti interni del *bail-in*, gli enti dovrebbero tenere conto almeno dei seguenti fattori: impedimenti giuridici, impedimenti contabili, impatto fiscale, caratteristiche specifiche dello strumento, società veicolo, coperture, interessi maturati, passività detenute dall'ente stesso e rettifiche delle ipotesi.

4.5.2 Riorganizzazione aziendale

92. Dopo che è stato deciso di procedere alla risoluzione, sarà probabilmente necessario attuare misure di riorganizzazione aziendale per ripristinare concretamente e completamente la sostenibilità economica dell'ente. Queste misure tengono conto sia delle esigenze di riorganizzazione aziendale al fine di ripristinare la sostenibilità economica dell'entità sia per riorganizzare il modello di prestazione dei servizi in caso di trasferimento a un acquirente o un ente-ponte, ovvero di separare, ad esempio, una parte del gruppo in caso di strategia con punto di avvio multiplo.

Capacità alla base dell'elaborazione del piano di riorganizzazione aziendale

93. Gli enti dovrebbero disporre di un processo di governance per il piano di riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 52 della direttiva 2014/59/UE e del regolamento delegato (UE) 2016/1400 della Commissione ⁽²¹⁾. Il processo di governance dovrebbe assicurare un adeguato coinvolgimento di tutte le aree operative, le unità e gli organi dell'ente.

94. Gli enti dovrebbero dimostrare di conoscere bene gli accordi di coordinamento tra l'autorità di risoluzione e l'autorità competente ai sensi del titolo III degli orientamenti dell'ABE sui criteri minimi per un piano di riorganizzazione aziendale ai sensi della direttiva 2014/59/UE ⁽²²⁾.

95. Gli enti dovrebbero disporre di una procedura per la comunicazione del piano di riorganizzazione aziendale all'autorità di risoluzione e all'autorità competente tale da consentire a dette autorità di valutare rapidamente la sostenibilità economica del piano ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1400 della Commissione. Questa procedura dovrebbe specificare in quale modo gli enti risponderanno senza indugio alle osservazioni e alle domande sul piano di riorganizzazione aziendale poste dall'autorità di risoluzione e dall'autorità competente.

⁽²¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1400 della Commissione, del 10 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elementi minimi del piano di riorganizzazione aziendale e il contenuto minimo delle relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del piano (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 1).

⁽²²⁾ EBA/GL/2015/21.



96. Gli enti dovrebbero essere in grado di dimostrare come sarà modificato il piano di riorganizzazione aziendale a seguito della valutazione da parte dell'autorità di risoluzione e dell'autorità competente.

Individuazione e pianificazione di possibili opzioni di riorganizzazione aziendale

97. Qualsiasi elemento di un futuro piano di riorganizzazione aziendale che è previsto come fattore essenziale per l'attuazione della strategia di risoluzione, compreso qualsiasi elemento per la separazione operativa di parti del gruppo se è attuata una strategia con punto di avvio multiplo o in caso di utilizzo dello strumento di separazione delle attività o che è altamente probabile che si verifichi (come le opzioni di risanamento o la dismissione ordinata per i portafogli complessi) dovrebbe essere preso in considerazione, in coordinamento con le autorità di risoluzione, già nella fase di pianificazione della risoluzione.

98. In particolare, in tale contesto si dovrebbero considerare gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 2, paragrafo 2, nonché una descrizione approfondita delle fonti di finanziamento potenziali quali elencate nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1400 della Commissione.

Separabilità a sostegno della risoluzione e della riorganizzazione aziendale

99. Se la strategia di risoluzione o le opzioni di riorganizzazione aziendale predefinite sono state individuate come indicato nella sezione precedente e prevedono la separazione di alcune parti di un ente o un gruppo, gli enti dovrebbero dimostrare di poter eseguire tale separazione in tempi rapidi. In genere, questo vale nel caso di effettiva attuazione di una strategia con punto di avvio multiplo e di strategie che prevedono il trasferimento di una o più parti del gruppo.

100. Laddove pertinente, gli enti dovrebbero essere in grado di individuare e separare i portafogli di attività. Dovrebbero saper associare adeguatamente tali attività e passività e prestare particolare attenzione alle attività che non possono essere separate le une dalle altre, anche tenendo conto delle classi di accordi che sono tutelate durante il trasferimento parziale delle attività, dei diritti e doveri di un ente in risoluzione, in conformità dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE e delle ulteriori specificazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/867 della Commissione ⁽²³⁾.

101. Al fine di dimostrare la separabilità di un gruppo di risoluzione nel contesto di una strategia con punto di avvio multiplo, gli enti dovrebbero stabilire chiaramente, in coordinamento con le autorità di risoluzione, quale sia il modello operativo perseguito e come esso sarà conseguito entro un periodo di tempo ragionevole. Per esempio, se il piano di ristrutturazione prevede il trasferimento della prestazione di servizi rilevanti da un'entità del gruppo risolto a un fornitore terzo o all'entità separata, dovrebbe essere dimostrato chiaramente in che modo tale

⁽²³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/867 della Commissione, del 7 febbraio 2017, sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni ai sensi dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 15).



trasferimento sarà attuato e con quale tempistica. Altrettanto dicasi per l'internalizzazione di servizi rilevanti al livello dell'entità risolta, in caso di risoluzione.

Nuove autorizzazioni e approvazioni

102. Gli enti dovrebbero individuare, in coordinamento con le autorità di risoluzione, le pertinenti approvazioni e autorizzazioni regolamentari e di vigilanza di cui avrebbero bisogno per attuare l'azione di risoluzione e, per quanto possibile, stabilire procedure per assicurare il tempestivo rilascio delle approvazioni e autorizzazioni necessarie.
103. In particolare: a) le società finanziarie di nuova costituzione dovrebbero chiedere l'autorizzazione per svolgere attività regolamentate; b) i potenziali nuovi dirigenti e amministratori dovrebbero ottenere le approvazioni in materia di professionalità e onorabilità da parte della vigilanza; c) se sono attuate strategie con punto di avvio multiplo, può essere necessario far approvare la definizione di accordi di esternalizzazione con le entità precedentemente appartenenti al gruppo; d) il trasferimento del controllo ai nuovi azionisti può comportare una modifica degli obblighi in materia di controllo (come l'approvazione regolamentare delle partecipazioni qualificate).
104. Ai fini di tali nuove autorizzazioni e approvazioni, le autorità competenti e quelle di risoluzione dovrebbero stabilire procedure chiare per consentire un'interazione e un coordinamento agevoli sia reciprocamente sia con le autorità di vigilanza finanziaria.
105. Le autorità di risoluzione dovrebbero rivedere, in coordinamento con le pertinenti autorità competenti, le misure di ristrutturazione proposte dagli enti. Nel contesto di una strategia con punto di avvio multiplo, dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla sostenibilità economica dei meccanismi operativi da attuare dopo la risoluzione.

4.5.3 Governance durante l'attuazione della risoluzione

106. Gli enti dovrebbero disporre di procedure di governance per sostenere la tempestiva adozione di decisioni durante la risoluzione, affinché le autorità di risoluzione possano preparare efficacemente e attuare tempestivamente la strategia di risoluzione, anche consentendo la trasmissione di informazioni pertinenti e una supervisione efficace.

Gestione e controllo dell'ente durante la risoluzione

107. Le autorità di risoluzione dovrebbero specificare nei piani di risoluzione: i) le responsabilità nella gestione dell'ente nonché i poteri e i diritti di governance che possono essere esercitati dall'autorità di risoluzione, dall'amministratore della risoluzione (amministratori speciali nominati ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/59/UE) e dall'organo di amministrazione dell'ente nel periodo della risoluzione e durante eventuali ristrutturazioni conseguenti; ii) il controllo dell'ente.
108. In caso di trasferimento o di ricorso a un ente-ponte, le autorità di risoluzione possono trovarsi nella necessità di istituire accordi per disciplinare le attività principali dell'ente-ponte.



109. Le autorità di risoluzione dovrebbero considerare se comunicare al mercato, al momento della risoluzione, il quadro per il controllo e la gestione dell'ente durante il periodo del *bail-in*.

Rimozione e nomina degli amministratori

110. Le autorità di risoluzione dovrebbero specificare le condizioni per la rimozione dei membri dell'organo di amministrazione e degli alti dirigenti e per la nomina di nuovi amministratori a seconda delle circostanze del dissesto dell'ente, nonché le eventuali misure già adottate dall'ente o dalle autorità di vigilanza nella fase di risanamento.

111. Le autorità di risoluzione dovrebbero imporre agli enti di dotarsi di opzioni e disposizioni idonee a trattenere il personale essenziale dell'ente in risoluzione (quale individuato dagli enti) anche, se necessario, per agevolare l'attuazione della strategia di risoluzione.

112. Le autorità competenti dovrebbero specificare, in cooperazione con le autorità di risoluzione, i criteri che il nuovo organo di amministrazione dovrebbe soddisfare e le informazioni, direttive, autorizzazioni e documentazioni di cui potrebbe avere bisogno.

Trasferimento del controllo ai nuovi proprietari e dirigenti

113. Le autorità di risoluzione dovrebbero definire un meccanismo chiaro per: i) stabilire la nuova proprietà dell'ente a seguito del *bail-in*; ii) effettuare la transizione verso una situazione in cui i diritti di governance e di controllo sono esercitati dai nuovi proprietari.

114. Questo meccanismo dovrebbe essere comunicato al pubblico ex ante (se opportuno) e ricevere ampia risonanza nelle comunicazioni al momento della risoluzione.

4.5.4 Comunicazione

115. Una comunicazione chiara delle informazioni pertinenti ai creditori, ai partecipanti al mercato e ad altre importanti parti interessate dovrebbe promuovere la certezza e la prevedibilità, limitando in tal modo il contagio e promuovendo la fiducia nell'azione di risoluzione.

Strategia di comunicazione

116. Gli enti dovrebbero elaborare, in cooperazione con le autorità di risoluzione, un'esauriente strategia di comunicazione rivolta ai creditori e al mercato per il periodo di risoluzione.

117. Gli enti dovrebbero disporre di una strategia di comunicazione che comprenda, ove appropriato, modelli di documenti, domande e risposte frequenti e altri strumenti da utilizzare nelle fasi principali del periodo di risoluzione.

118. Gli enti dovrebbero individuare i principali gruppi di parti interessate interne ed esterne che devono essere informati durante il processo di risoluzione, compresi i gruppi di parti interessate di cui all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, nonché i fornitori di servizi o attività operative rilevanti. Dovrebbe essere stilato



e aggiornato un elenco delle parti interessate critiche interne ed esterne che sono state individuate, affinché sia pronto per essere condiviso con l'autorità di risoluzione.

119. Gli enti dovrebbero predisporre una strategia di comunicazione mirata per i gruppi di parti interessate individuati che preveda considerazioni in materia di riservatezza.
120. Per ciascun gruppo di parti interessate individuato il piano di comunicazione dovrebbe contenere i messaggi chiave (e il loro grado di dettaglio) da comunicare per promuovere la fiducia nell'ente durante tutta la fase della risoluzione. I messaggi chiave dovrebbero essere ben fondati, coerenti e facilmente comprensibili e includere tra l'altro:
 - a. una dichiarazione generale basata sul livello di comunicazione che sarebbe probabilmente richiesto a seconda delle misure di risoluzione che potrebbero essere adottate;
 - b. informazioni sulle conseguenze della risoluzione per il rispettivo gruppo di parti interessate, al fine di promuovere la certezza e la prevedibilità.
121. Gli enti dovrebbero stabilire quando la comunicazione con le parti interessate individuate è necessaria, nonché elaborare una strategia e procedure per prevenire potenziali fughe di informazioni.
122. Gli enti dovrebbero individuare il titolare della comunicazione (l'unità/la funzione responsabile della definizione del messaggio) e, se diversa, l'unità/la funzione responsabile della divulgazione del messaggio, insieme a efficaci canali di comunicazione e all'infrastruttura che sarà necessaria e utilizzata per attuare la strategia di comunicazione e divulgare i messaggi del caso.
123. Gli enti dovrebbero individuare le eventuali comunicazioni rivolte ai partecipanti al mercato che potrebbero essere tenuti a emettere in conformità dei regimi giuridici nazionali applicabili in materia di informativa.

Allegato 1. Tempistica della risoluzione

124. Nella preparazione e attuazione della strategia di risoluzione scelta è possibile individuare fasi differenti, che si possono così sintetizzare: i) pianificazione della risoluzione da parte sia dell'autorità di risoluzione (redazione del piano e valutazione della possibilità di risoluzione) sia dell'ente (miglioramento della possibilità di risoluzione); ii) preparazione alla risoluzione; iii) «fine settimana della risoluzione»; iv) conclusione della risoluzione.
125. La pianificazione della risoluzione comprende un'analisi delle strutture giuridiche, finanziarie e operative degli enti per individuare le funzioni e i servizi essenziali, e un'analisi delle strutture patrimoniali e finanziarie degli enti per definire strategie di risoluzione fattibili e credibili. Questo esercizio include anche una valutazione del grado di preparazione degli enti ai fini dell'attuazione della strategia di risoluzione scelta mediante l'individuazione degli impedimenti alla possibilità di risoluzione, e, se necessario, la definizione di piani per ovviare a tali impedimenti.
126. Nella fase preparatoria della risoluzione le autorità di risoluzione competenti predispongono l'adozione di programmi di risoluzione avvalendosi di valutazioni indipendenti contenenti informazioni sul rispetto delle condizioni per la risoluzione e l'applicazione del *bail-in* e sugli strumenti di risoluzione da implementare. La capacità dei sistemi informatici gestionali degli enti di fornire informazioni accurate e tempestive è di fondamentale importanza ai fini di un'esecuzione affidabile e solida di tali valutazioni.
127. Il «fine settimana della risoluzione» è la fase (che dovrebbe avvenire preferibilmente a mercati chiusi, come suggerisce il nome) che inizia con l'accertamento del dissesto o della probabilità di dissesto di un'entità e comprende tutti i processi interni necessari per l'adozione del programma di risoluzione da parte della pertinente autorità competente. Se lo strumento di risoluzione applicato è un *open bank bail-in*, gli enti hanno un mese di tempo dall'applicazione di tale strumento per redigere un piano di riorganizzazione aziendale e farlo approvare dall'autorità di risoluzione. Ai fini di un'attuazione efficace ed efficiente della strategia di risoluzione e del piano di riorganizzazione aziendale che l'accompagna, gli enti devono prevedere, nella misura del possibile, e mettere in atto idonee disposizioni di governance, piani di comunicazione e sistemi informatici gestionali.
128. Dopo l'esecuzione delle misure di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se gli azionisti e i creditori interessati avrebbero ricevuto un trattamento migliore nel caso in cui gli enti fossero invece stati sottoposti alle procedure ordinarie d'insolvenza. Questa valutazione terrà conto di un'altra valutazione indipendente che permetterà all'autorità di risoluzione di decidere se gli azionisti e i creditori interessati abbiano o meno diritto a un indennizzo.



Allegato 2. Modello per la valutazione della possibilità di risoluzione (cfr. documento separato)

Allegato 3. Elenco dei campi minimi da includere nell'archivio dei contratti

Campi essenziali

- 1) Identificatore (cfr. il modello Z 8.00, 0005 del regolamento di esecuzione della Commissione)
- 2) Data d'inizio del contratto
- 3) Data di cessazione del contratto
- 4) Data di rinnovo successiva
- 5) Parti contraenti e recapiti (nome, sede legale, paese di registrazione, identificatore delle entità giuridiche o numero di registrazione della società e, se applicabile, società madre) (cfr. il modello Z 8.00, 0020-0050 del regolamento di esecuzione della Commissione)
- 6) Subappaltatore (sì/no)
- 7) Parte del gruppo (cfr. il modello Z 8.00, 0060 del regolamento di esecuzione della Commissione)
(se il servizio è prestato dall'interno o dall'esterno del gruppo – sì/no)
- 8) Parte del gruppo di risoluzione (se il servizio è prestato dall'interno o dall'esterno del gruppo di risoluzione – sì/no)
- 9) Dipartimento del gruppo responsabile della gestione delle principali operazioni oggetto del contratto (nome e identificatore unico)
- 10) Breve descrizione del servizio
- 11) La struttura dei prezzi è prevedibile, trasparente e fissata alle normali condizioni di mercato (sì/no)
- 12) Costo totale annuo del bilancio (stimato) per il servizio o il prezzo, se più pertinente
- 13) Grado di criticità (elevato, medio, da valutare)
- 14) Funzione essenziale per la quale il servizio è importante (cfr. il modello Z 8.00, 0070-0080 del regolamento di esecuzione della Commissione)



- 15) Linee di business principali per le quali il servizio è importante
 - 16) Gruppo/gruppi di risoluzione per i quali il servizio è importante (nome del gruppo di risoluzione)
 - 17) Nome del fornitore di servizi alternativo
 - 18) Giurisdizione/giurisdizioni competenti in relazione al contratto o alla risoluzione di controversie, comprese le procedure concordate per l'aggiudicazione, la mediazione e l'arbitrato o la risoluzione interna delle controversie
 - 19) Diritto applicabile (cfr. il modello Z 8.00, 0110 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione)
 - 20) Paese/paesi in cui sono prestati i servizi (se diverso/diversi dal paese di registrazione del fornitore)
 - 21) Contratto resiliente alla risoluzione (secondo le caratteristiche resilienti alla risoluzione) (sì/no/in parte)
 - 22) Sanzioni in caso di sospensione, violazione del contratto o cessazione, ritardi di pagamento
 - 23) Fattore/fattori che determinano la cessazione anticipata
 - 24) Termine di preavviso della cessazione per il fornitore
 - 25) Durata dell'assistenza dopo la cessazione del contratto (mesi)
- Campi supplementari
- 1) Rapporti tra i contratti (ad esempio riferimenti incrociati tra gli accordi sul livello dei servizi e i contratti quadro)
 - 2) Condizioni di pagamento (ad esempio pagamento anticipato/pagamento posticipato)
 - 3) Esistenza di clausole di rinnovo automatico (sì/no)
 - 4) Obiettivi di prestazione quantitativi per il fornitore (ad esempio 10 licenze per XYZ)
 - 5) Obiettivi di prestazione qualitativi
 - 6) Parte/parti autorizzate a cessare il contratto



7) Periodo di tempo stimato per la sostituibilità (cfr. il modello Z 8.00, 0090 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione)